



Tribunale Civile e Penale di Trento

SEZIONE FALLIMENTARE

N. 38/2013 C.P.

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio composto da :

Dr.A.GIULIANI
Dr.A.MANTOVANI
Dr.M. ATTANASIO

PRESIDENTE
GIUDICE
GIUDICE rel.

██████████ S.r.l., dopo aver presentato in data 12 novembre 2013 domanda di concordato ai sensi dell'art. 161, comma 6°, l. fall., nel termine assegnato, come successivamente prorogato, ha provveduto a depositare la proposta, il piano e la documentazione prevista dagli artt. 161, commi 2° e 3°, l. fall.

Il concordato proposto da ██████████ è un concordato con cessione dei beni, rappresentati da beni mobili ed immobili, partecipazioni azionarie, rami d'azienda, crediti e disponibilità liquide: tanto, per un ammontare indicato in complessivi € 14.522.021,00, ed a fronte di un passivo di complessivi € 19.270.036,00 (di cui € 3.033.048,00 di crediti in prededuzione, € 7.250.400,00 di crediti privilegiati, ed il residuo di crediti chirografari). La proposta prospetta pertanto il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati, salva una falcidia di crediti ipotecari ai sensi dell'art. 160, comma 2°, l. fall., ed un pagamento dei chirografari in una percentuale indicata, in maniera non vincolante, nella misura del 47,15%, con previsione di ultimazione dell'esecuzione entro il 31-12-2018.

La proposta contempla in particolare una parziale predeterminazione delle modalità di liquidazione, essendo prevista la cessione di un ramo d'azienda, previo affitto, alla società ██████████ S.r.l. per un corrispettivo di € 1.000.000,00 (con scomputo peraltro dei canoni d'affitto *medio tempore* corrisposti, pari ad € 120.000,00 annue).

Per il vero, ██████████ ha formulato un'offerta irrevocabile d'acquisto del ramo d'azienda, che, in sé, sarebbe compatibile con lo svolgimento di una procedura competitiva ai sensi dell'art. 107 l. fall.; è però la debitrice a prospettare tale cessione come modalità "preconfezionata" di liquidazione, vincolante per gli organi della procedura in ipotesi di approvazione della proposta da parte dei creditori, postulando evidentemente l'accettazione da parte sua dell'offerta così formulata.

Non per questo, però, la proposta è inammissibile.

L'art. 182, comma 1°, l. fall. dispone che "Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione"; i successivi commi

4° e 5° stabiliscono, a loro volta, che "Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti nei pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori", "Si applicano gli articoli da 105 a 108 ter in quanto compatibili".

Sull'interpretazione di tali disposizioni si fronteggiano due diverse posizioni, sostenendosi da alcuni che quella dettata dal comma 5° ha come suo destinatario esclusivamente il tribunale, chiamato a determinare le modalità di liquidazione per l'assenza di diverse indicazioni contenute nella proposta, e ritenendosi invece da altri che si tratti di disposizione cogente anche per il debitore, ove questi si avvalga della facoltà concessa dal comma 1°.

Senonché, a prescindere dal considerare che, aderendo a quest'ultima tesi, la facoltà del proponente di determinare le modalità di liquidazione si ridurrebbe a ben poca cosa, ritiene questo Collegio che la prima interpretazione, consentita dal testo normativo, sia maggiormente sintonica rispetto alla configurazione che l'istituto del concordato preventivo ha assunto a seguito della riforma.

Il concordato preventivo riformato si caratterizza, infatti, per la destrutturazione della proposta concordataria, la quale può assumere il contenuto più vario (il nuovo art. 160, comma 1°, 1. fall., non solo tratteggia il contenuto della proposta in maniera assai più articolata del vecchio testo, ma, come reso palese dall'uso della locuzione "può prevedere", ha carattere meramente esemplificativo), l'accentuazione dell'elemento negoziale, l'attenzione posta sulle regole di formazione della maggioranza, in specie sotto il profilo della correttezza e completezza delle informazioni fornite ai creditori, affinché costoro possano consapevolmente esercitare il proprio diritto di voto.

In un sistema che consente al debitore di strutturare la proposta concordataria nel modo che ritiene più opportuno al fine di intercettare il consenso dei creditori, appare quindi inserirsi con maggiore coerenza il riconoscimento di una libertà di determinazione (anche) delle modalità di liquidazione. Si consideri in particolare che, ove il debitore prospetti il soddisfacimento di alcuni crediti mediante *dationes in solutus* (come possibile: lo si desume dall'art. 160, comma 1°, lett. a), che prevede espressamente l'attribuzione ai creditori di azioni, quote, obbligazioni, strumenti finanziari e titoli di debito), egli non solo conforma in un dato modo la propria proposta, ma prevede anche una particolare modalità di allocazione di alcune poste dell'attivo, così sottratte alle forme liquidatorie codificate.

Il contrappeso, alla libertà del debitore nel determinare il contenuto della proposta e le modalità di liquidazione, è rappresentato dal gradimento che le soluzioni proposte possono incontrare (o no) presso i creditori, gradimento che dovrà essere o meno espresso sulla base di un adeguato bagaglio informativo.

Nella specie, pertanto, precipuo compito del Commissario Giudiziale sarà quello di fornire ai creditori gli elementi conoscitivi che possano loro consentire di esprimere un voto consapevole ed informato - il valore del ramo d'azienda oggetto di cessione, i pro e contro della cessione, la congruità del prezzo offerto, etc. -.

Non essendo, quindi, ravvisabili profili di inammissibilità della proposta, ed essendo la documentazione presentata a suo corredo regolare e completa, Pasquazzo S.r.l. deve essere ammessa alla procedura di concordato.

Tenuto infine conto delle spese necessarie fino all'omologa, il fondo spese può essere determinato nell'importo di € 50.000,00.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della ditta [REDACTED] S.r.l.

Nomina Giudice delegato la dott.ssa **Monica ATTANASIO**
e Commissario Giudiziale il dott. [REDACTED]

ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del 18 luglio 2014, h. 11, con termine sino al 10 giugno 2014 per la comunicazione ai creditori, a cura del Commissario Giudiziale, dell'avviso contenente la data di convocazione dei creditori, della proposta e del piano depositati dal debitore in data 24 aprile 2014, e del presente decreto;

stabilisce che la ricorrente versi, entro il termine di gg. 15 dalla comunicazione del presente provvedimento la somma di € 50.000,00, quale fondo spese per la procedura.

Trento, lì 15 maggio 2014

IL GIUDICE REL.
Dr. Monica Attanasio

IL PRESIDENTE
Dr. dr. Aldo Giuliani

IL FUNZIONARIO
Dr. Susi Herzog

Depositato in Cancelleria il 24 MAG 2014

IL FUNZIONARIO
Dr. Susi Herzog